

**Nota introduttiva e di approfondimento al Regolamento Regionale 3 ottobre 2012, n. 23** (nel testo integrato e modificato dal **Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 33** “Regolamento attuativo per il riconoscimento dell’abilitazione di guida turistica e accompagnatore turistico, di cui all’art. 10 (Norma transitoria) della legge regionale 25 maggio 2012, n. 13 modificata dalla legge regionale 25 settembre 2012, n. 26. Modifica”).

1. *Introduzione.*
2. *Le modifiche introdotte dal Regolamento 27 dicembre 2012 n.33.*

1. *Introduzione.*

L’estrema importanza che il settore turistico riveste per la conoscenza e la valorizzazione del territorio, della storia, della cultura regionale e, per quanto in questa sede di precipuo interesse, dei beni culturali ecclesiastici, ha comportato una particolare attenzione, da parte dell’Osservatorio giuridico legislativo della Conferenza Episcopale pugliese, nella pubblicazione e nell’esame delle norme regionali, di rango legislativo e regolamentare, che si sono succedute in *subiecta materia*.

L’ultimo provvedimento approvato in materia è costituito dal Regolamento Regionale n. 33, adottato dalla Giunta Regionale con

Deliberazione n. 2901/20 dicembre 2012, emanato dal Presidente della Regione il successivo 27 dicembre e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 188 supplemento. Il Regolamento, dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 3<sup>1</sup> e dell'art. 53<sup>2</sup> dello Statuto, è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, avvenuta il 28 dicembre 2012.

Come si evince dalla intitolazione - "*Regolamento attuativo per il riconoscimento dell'abilitazione di guida turistica e accompagnatore turistico, di cui all'art. 10 (Norma transitoria) della legge regionale 25 maggio 2012, n. 13 modificata dalla legge regionale 25 settembre 2012, n. 26. Modifica*" - il Regolamento n. 33 non introduce una disciplina autonoma bensì costituisce atto modificativo di precedente provvedimento regolamentare e, segnatamente, il n. 23/3 ottobre 2012.

---

<sup>1</sup> L'art. 44 dello Statuto della Regione Puglia, rubricato "*Attribuzioni della Giunta regionale*", al comma 3 afferma che "*In caso di necessità e urgenza la Giunta regionale può adottare il regolamento salvo la successiva acquisizione del parere di cui al comma 2, che la Giunta è tenuta a richiedere entro trenta giorni dalla data della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione*". Il parere di cui al comma 2 è formulato dalle Commissioni Consiliari Permanenti competenti in materia ed ha natura obbligatoria ma non vincolante. Tale parere viene inoltre emesso in via preventiva e, segnatamente, deve essere pronunciato nel termine di 30 giorni dalla data in cui è assegnato alla Commissione stessa; in mancanza si intende come favorevole. Di contro, nel caso in esame, così come in tutte le fattispecie di "*...necessità ed urgenza...*", il parere viene emesso successivamente alla pubblicazione ed alla entrata in vigore del testo normativo.

<sup>2</sup> L'articolo citato prevede una *vacatio legis*, ovvero un periodo di tempo intercorrente tra la pubblicazione sul B.U.R.P. e l'entrata in vigore del provvedimento, di 15 giorni; in caso di declaratoria di urgenza, che deve essere esplicitamente contenuta nei relativi contesti di approvazione, la legge o il regolamento entrano in vigore, invece, il giorno stesso della pubblicazione.

Pertanto, al fine di esporre con chiarezza la disciplina oggi in esame, nel presente paragrafo verranno ripercorsi, con sintetico ma completo *excursus*, i plurimi provvedimenti che ne costituiscono presupposto, fondamento ed oggetto dell'intervento modificativo. L'analisi della singole disposizioni, invece, sarà svolta nel secondo paragrafo.

1.a In data 19 dicembre 2008 è stata approvata la Legge Regionale n.37, recante “*Norme in materia di attività professionali turistiche*”<sup>3</sup>, con la quale, oltre a prevedere le figure già espressamente contemplate dalla disciplina nazionale - *guida turistica ed accompagnatore turistico* – , si è provato ad introdurre, *ex novo*, le figure di:

- “*guida ambientale escursionistica*”;
- “*interprete turistico*”;
- “*operatore congressuale*”.

---

<sup>3</sup> Il testo della Legge Regionale 37/2008, pubblicato nel Bollettino Informativo Anno II n.1, Rubrica *Retrospettiva*, è reperibile al seguente indirizzo: [http://www.webregioni.chiesacattolica.it/ci\\_new/documenti\\_diocesi/12/2010-01/05-29/Legge%20Regionale%20n.37%202008.pdf](http://www.webregioni.chiesacattolica.it/ci_new/documenti_diocesi/12/2010-01/05-29/Legge%20Regionale%20n.37%202008.pdf). La nota introduttiva e di approfondimento della Legge Regionale 37/2008, pubblicata nel Bollettino Informativo Anno II n.1, Rubrica *Retrospettiva*, è reperibile al seguente indirizzo: [http://www.webregioni.chiesacattolica.it/ci\\_reg\\_v3/allegati/290/Nota%20introduttiva%20e%20di%20approfondimento%20alla%20legge%20regionale%20n.37%202008.pdf](http://www.webregioni.chiesacattolica.it/ci_reg_v3/allegati/290/Nota%20introduttiva%20e%20di%20approfondimento%20alla%20legge%20regionale%20n.37%202008.pdf).

Tuttavia, con Sentenza n.132/15.4.2010<sup>4</sup> la Corte Costituzionale, accogliendo la tesi avanzata dalla Avvocatura Generale dello Stato in sede di impugnativa, ha dichiarato la incostituzionalità della citata Legge ed affermato che la Regione Puglia non può istituire nuove professioni turistiche non previste nella normativa nazionale né individuare in autonomia requisiti minimi per l'accreditamento degli esercenti le professioni turistiche né, infine, disciplinare l'istituzione e la tenuta di albi ed elenchi professionali e individuare i relativi requisiti minimi necessari per esservi iscritti, essendo tutto ciò in contrasto con l'art. 117 comma 3 della Costituzione<sup>5</sup>.

1.b Ulteriore provvedimento rilevante in materia e precedentemente esaminato e commentato dall'Osservatorio è il Disegno di Legge 24 marzo 2009, n.7, avente ad oggetto la *“Nuova disciplina dell'organizzazione turistica regionale. Norme riguardanti le attività di settore ed in materia di programmazione, promozione e sviluppo del sistema di offerta*

---

<sup>4</sup> Il testo della Sentenza, pubblicato nel Bollettino Anno II n.3, Rubrica *Giurisprudenza*, è reperibile al seguente indirizzo: [http://www.webregioni.chiesacattolica.it/ci\\_new/documenti\\_diocesi/12/2010-06/20-29/Corte%20Costituzionale%20Sentenza%20n.132%2015.4.2010.pdf](http://www.webregioni.chiesacattolica.it/ci_new/documenti_diocesi/12/2010-06/20-29/Corte%20Costituzionale%20Sentenza%20n.132%2015.4.2010.pdf). La nota introduttiva e di approfondimento della Sentenza, pubblicato nel Bollettino Anno II n.3, Rubrica *Giurisprudenza*, è reperibile al seguente indirizzo: [http://www.webregioni.chiesacattolica.it/ci\\_reg\\_v3/allegati/304/Nota\\_introduttiva\\_alla\\_Sentenza\\_della\\_Corte\\_Costituzionale\\_n.132\\_15.4.2010.pdf](http://www.webregioni.chiesacattolica.it/ci_reg_v3/allegati/304/Nota_introduttiva_alla_Sentenza_della_Corte_Costituzionale_n.132_15.4.2010.pdf).

<sup>5</sup> Il comma richiamato riconosce alle Regioni una competenza legislativa concorrente in materia di professioni e attribuisce allo Stato la determinazione dei principi fondamentali.

*turistica*”<sup>6</sup>, con il quale si mirava a creare un “...nuovo modello di *governance*...”<sup>7</sup>.

In particolare ed in estrema sintesi, il provvedimento da ultimo citato ha previsto una tripartizione delle funzioni tra Regione, Province e Comuni, affidando alla prima l'attività di programmazione, indirizzo e controllo del settore turistico, alle seconde compiti di regolazione del mercato, attraverso la vigilanza sui soggetti che operano nel settore e mediante la gestione e l'organizzazione delle attività connesse (avendo competenza in materia di esercizio delle professioni turistiche e delle relative attività formative, di esercizio delle attività delle agenzie di viaggio e turismo e di direttore tecnico, in materia di associazioni Pro Loco e di promozione e partecipazione alla costituzione dei Sistemi Turistici Locali) ed infine, agli ultimi, compiti di promozione e gestione dei servizi di accoglienza al turista, ispezione e vigilanza su ogni struttura turistica e ricettiva, partecipazione attiva alle politiche di promozione e sviluppo turistico territoriale.

---

<sup>6</sup> Il testo del Disegno di Legge, pubblicato nel Bollettino Anno I n.5, Rubrica *In Fieri*, è reperibile al seguente indirizzo: [http://www.webregioni.chiesacattolica.it/ci\\_new/documenti\\_diocesi/12/2010-01/04-29/Disegno%20di%20Legge%20n.7%2024.3.2009.pdf](http://www.webregioni.chiesacattolica.it/ci_new/documenti_diocesi/12/2010-01/04-29/Disegno%20di%20Legge%20n.7%2024.3.2009.pdf).

<sup>7</sup> La definizione è contenuta nel paragrafo n.3 della nota di commento, a cura del Rev.mo Sac. Vito Nicola Manchisi (Economo dell'Arcidiocesi di Bari-Bitonto e Amministratore Unico Eves Pellegrinaggi Paolini), pubblicata nel Bollettino Anno I n.5, Rubrica *In Fieri*, ed è reperibile al seguente indirizzo: [http://www.webregioni.chiesacattolica.it/ci\\_reg\\_v3/allegati/286/Nota%20introduttiva%20e%20di%20approfondimento%20al%20Disegno%20di%20Legge%207%202009.pdf](http://www.webregioni.chiesacattolica.it/ci_reg_v3/allegati/286/Nota%20introduttiva%20e%20di%20approfondimento%20al%20Disegno%20di%20Legge%207%202009.pdf).

1.c Il Bollettino ha quindi pubblicato e commentato il Disegno di Legge 21 giugno 2011, n.25, recante “*Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche. Competenza amministrativa delle Province*”<sup>8</sup>.

Tale Disegno di Legge, composto da 9 articoli, dopo aver enunciato le finalità del disposto normativo e definito le professioni di guida ed accompagnatore turistico, stabiliva i requisiti e le condizioni per l’esercizio di tali attività, le procedure per l’esercizio delle professioni - accreditamento, abilitazione, libera prestazione e formazione – ed infine, all’ultimo articolo, le funzioni di vigilanza e controllo sulle professioni stesse.

1.d La medesima struttura ed analoghi contenuti hanno trovato esito definitivo con la approvazione, avvenuta in data 25 maggio 2012, della Legge Regionale n.13, pubblicata sul B.U.R.P. n.77 supplemento del 29 maggio 2012<sup>9</sup>.

Analizzando il provvedimento, si è rilevato che la Legge Regionale 25 maggio 2012, n. 13, dopo soli 3 mesi di vigenza, è stata modificata ed integrata dalla Legge Regionale 25 settembre 2012, n. 26, recante “*Norme*

---

<sup>8</sup> Il testo del Disegno di Legge, pubblicato nel Bollettino Anno III n.5, Rubrica *In Fieri*, è reperibile al seguente indirizzo: [http://www.webregioni.chiesacattolica.it/ci\\_new/documenti\\_diocesi/12/2011-12/23-29/D.di\\_legge\\_25\\_11\\_prof\\_tur.pdf](http://www.webregioni.chiesacattolica.it/ci_new/documenti_diocesi/12/2011-12/23-29/D.di_legge_25_11_prof_tur.pdf). La nota di commento, pubblicata nel Bollettino Anno III n.5, Rubrica *In Fieri*, è reperibile al seguente indirizzo: [http://www.webregioni.chiesacattolica.it/ci\\_reg\\_v3/allegati/382/Nota\\_a\\_D.di\\_legge\\_25\\_11\\_prof\\_tur.pdf](http://www.webregioni.chiesacattolica.it/ci_reg_v3/allegati/382/Nota_a_D.di_legge_25_11_prof_tur.pdf).

<sup>9</sup> Il testo della Legge, pubblicato nel Bollettino Anno IV n.5, Rubrica *Retrospettiva*, è reperibile al seguente indirizzo: [http://www.webregioni.chiesacattolica.it/ci\\_new/documenti\\_diocesi/12/2012-12/28-29/Leg.Reg.%2013%202012%20Prof.turistiche.pdf](http://www.webregioni.chiesacattolica.it/ci_new/documenti_diocesi/12/2012-12/28-29/Leg.Reg.%2013%202012%20Prof.turistiche.pdf). La nota di commento, pubblicata nel Bollettino Anno IV n.5, Rubrica *Retrospettiva*, è reperibile al seguente indirizzo: [http://www.webregioni.chiesacattolica.it/ci\\_reg\\_v3/allegati/530/Nota%20a%20Leg.Reg.%2013%202012%20Prof.turistiche.pdf](http://www.webregioni.chiesacattolica.it/ci_reg_v3/allegati/530/Nota%20a%20Leg.Reg.%2013%202012%20Prof.turistiche.pdf)

*urgenti in materia turistica*". La motivazione di un così repentino intervento integrativo e modificativo è stata costituita, ancora una volta, dai potenziali profili di illegittimità costituzionale. Infatti, come chiarito nella relazione<sup>10</sup> al secondo Disegno di Legge, gli emendamenti ad alcuni articoli della Legge Regionale 25 maggio 2012, n.13 si sono resi necessari "...a seguito di osservazioni formulate in via preliminare dal Dipartimento Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ottica della leale collaborazione dei rapporti tra lo Stato e le Regioni, anche al fine di tentare una composizione preventiva di un eventuale contenzioso di incompatibilità costituzionale, che potrebbe compromettere la consequenziale vigenza nonché l'applicazione della norma in parola...".

In luogo dei 9 articoli previsti dal Disegno di Legge, il testo approvato si compone di 10 disposizioni. Fermo restando le definizioni di guida ed accompagnatore turistico e l'esclusioni di altre figure non previste dalla disciplina nazionale, per quanto di interesse in questa sede è significativo osservare che la Legge Regionale n. 13/25 maggio 2012, sin dalla sua originaria formulazione e dunque anche prima delle modifiche apportate dalla Legge Regionale n. 26/25 settembre 2012, aveva previsto, all'articolo 10, una "*Norma transitoria*". Tale disposizione, disciplinando la fase di prima applicazione, aveva stabilito che fosse riconosciuta l'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica e/o accompagnatore turistico

---

<sup>10</sup> La relazione è consultabile nella sua interezza visitando il sito ufficiale del Consiglio Regionale e, precisamente, il link [http://www2.consiglio.puglia.it/Giss9/9SagArchivio.nsf/\(InLinea\)/proposta-205A-IX/\\$File/DDL%20152012%20-%20norme%20urgenti%20turismo.pdf?OpenElement](http://www2.consiglio.puglia.it/Giss9/9SagArchivio.nsf/(InLinea)/proposta-205A-IX/$File/DDL%20152012%20-%20norme%20urgenti%20turismo.pdf?OpenElement).

a coloro i quali avessero già esercitato in Puglia le predette attività (comma 1), demandando alla Giunta Regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge, il compito di determinare con Regolamento “...i criteri, le modalità e i termini per il riconoscimento dell’abilitazione...” (comma 2).

Tale prescrizione è stata modificata ed integrata.

Infatti, per effetto della entrata in vigore dell’art. 7 della Legge Regionale n.26/2012, rubricato “*Modifica all’articolo 10 della l.r. 13/2012*”, il comma 2 è stato abrogato. Inoltre, l’art.8 della Legge di modifica, rubricato “*Integrazione l.r. 13/2012*”, ha inserito, *ex novo*, l’art. 10 bis, intitolato “*Disposizioni finali*”, che testualmente dispone “*La Regione Puglia adotta, entro il 31 dicembre 2012, gli atti amministrativi di cui all’articolo 7 (Esami di abilitazione), nonché il regolamento di cui all’articolo 10 (Norma transitoria)*”.

Il nuovo e vigente testo ha posto in capo alla Regione un duplice obbligo.

Per un verso, è stato introdotto l’obbligo di predisporre, entro la fine dell’anno 2012, gli atti amministrativi finalizzati all’espletamento dell’esame di abilitazione per entrambe le professioni turistiche disciplinate dalla Legge Regionale.

Sotto altro verso, e per quanto più rileva in questa sede, è stato previsto l’obbligo di stabilire le modalità ed i requisiti per l’attuazione della normativa transitoria ed, in particolare, per il riconoscimento “*automatico*”,

a fronte di una data e dimostrata esperienza pregressa, della qualifica professionale di guida o accompagnatore turistico.

1.e Da ultimo, e segnatamente in data 3 ottobre 2012, il Presidente *pro tempore* della Giunta Regionale pugliese ha emanato il Regolamento Regionale n.23, “*Regolamento attuativo per il riconoscimento dell’abilitazione di guida turistica e accompagnatore turistico, di cui all’art. 10 (Norma transitoria) della legge regionale 25 maggio 2012, n. 13 modificata dalla legge regionale 25 settembre 2012, n. 26*”<sup>11</sup>. Tale provvedimento è stato pubblicato sul B.U.R.P. n. 145 del 5 ottobre 2012.

Il Regolamento, come emerge dalla sua stessa intitolazione, in ottemperanza al più volte citato articolo 10 della Legge n. 13/25 maggio 2012 (nel testo integrato e modificato dalla Legge n. 26/25 settembre 2012), ha disciplinato le modalità di presentazione dell’istanza per il riconoscimento della abilitazione all’esercizio di guida ovvero di accompagnatore turistico, individuato i criteri ed i presupposti di ammissibilità della stessa e gli elementi necessari a dimostrare la sussistenza dei requisiti prescritti.

---

<sup>11</sup> Il testo del Regolamento, pubblicato nel Bollettino Anno IV n.5, Rubrica *In Rilievo*, è reperibile al seguente indirizzo: [http://www.webregioni.chiesacattolica.it/ci\\_new/documenti\\_diocesi/12/2012-12/28-29/Reg.Reg.%203%202012%20GuideTur.Abil.pdf](http://www.webregioni.chiesacattolica.it/ci_new/documenti_diocesi/12/2012-12/28-29/Reg.Reg.%203%202012%20GuideTur.Abil.pdf). La nota di commento, pubblicata nel Bollettino Anno IV n.5, Rubrica *In Rilievo*, è reperibile al seguente indirizzo: [http://www.webregioni.chiesacattolica.it/ci\\_reg\\_v3/allegati/529/Nota%20a%20Reg.Reg.%203%202012%20GuideTur.Abil.Trans..pdf](http://www.webregioni.chiesacattolica.it/ci_reg_v3/allegati/529/Nota%20a%20Reg.Reg.%203%202012%20GuideTur.Abil.Trans..pdf).

Si è stabilito, infatti, ai sensi dell'articolo 2, che avrebbero potuto richiedere tale abilitazione coloro che avessero dimostrato di aver svolto, negli ultimi cinque anni, attività di guida turistica (ivi compresa la guida turistica esperta in ambito ambientale escursionistico) o di accompagnatore turistico, per almeno 100 giorni, pur se non consecutivi.

L'articolo 3 ha quindi precisato gli "...*elementi*..."<sup>12</sup> che occorreva fornire al fine di dimostrare la pregressa e qualificata esperienza come guida ovvero come accompagnatore:

- a) contratti di lavoro con specificazione delle mansioni;
- b) fatture emesse, possesso di partita IVA;
- c) lettere d'incarico per conto di enti pubblici, enti morali, fondazioni, associazioni senza scopo di lucro, associazioni professionali a fini turistici, enti o istituzioni assimilabili, associazioni turistiche pro-loco riconosciute secondo la normativa regionale vigente, associazioni turistiche proloco iscritte all'UNPLI (Unione Nazionale Pro-Loce d'Italia) sezione Puglia, enti parco, enti di gestione di aree naturali protette, centri o laboratori di educazione ambientale, musei naturalistici o altri enti e istituzioni scientifiche assimilabili;
- d) ricevute di pagamento d'imposte e di versamento di oneri previdenziali connessi all'attività professionale turistica;
- e) dichiarazioni dei redditi;
- f) iscrizione negli appositi registri delle camere di commercio;

---

<sup>12</sup> Considerata la rilevanza di tali elementi si ritiene opportuno riportarli testualmente.

g) attestazione del rapporto di lavoro subordinato.

Anche in questo caso, come già avvenuto per la Legge Regionale di riferimento, dopo un breve *spatium temporis* della entrata in vigore del Regolamento, è stato necessario apportare allo stesso un intervento modificativo confluito nel provvedimento oggi in esame.

Ricostruito l'articolato *iter* normativo posto a base del Regolamento, è ora possibile esaminarne i contenuti.

## *2. Le modifiche introdotte dal Regolamento 27 dicembre 2012 n.33.*

Per quanto concerne i presupposti sulla scorta dei quali il Regolamento è stato emanato dal Presidente della Giunta Regionale, il provvedimento richiama innanzitutto l'art.121 della Costituzione, così come modificato dalla Legge Costituzionale n.1/1999, in quanto disciplina che ha attribuito la potestà regolamentare regionale al Presidente della Giunta, l'art. 42, comma secondo, dello Statuto della Regione Puglia, che attribuisce al Presidente della Giunta il potere di emanare i regolamenti, l'art.44, comma terzo, sempre dello Statuto, che prevede la potestà della Giunta di adottare, in casi di necessità ed urgenza, regolamenti con il parere non preventivo, bensì *ex post*, delle competenti Commissioni Consiliari. Viene in considerazione, infine, la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2901/20 dicembre 2012

che, come indicato nel precedente paragrafo, ha adottato il Regolamento *de quo*.

La disciplina sopravvenuta è composta da un solo articolo e si sostanzia nella introduzione di 4 modifiche, una all'articolo 2, tre all'articolo 4, della normativa previgente.

Due delle predette variazioni presentano un contenuto coincidente e, segnatamente, sono rivolte a modificare un aspetto che ha suscitato, anche nella nota introduttiva e di approfondimento formulata nel numero 5 anno IV del Bollettino, dubbi e perplessità e dato luogo ad incertezze interpretative<sup>13</sup>.

Infatti, sia l'art.2, rubricato "*Destinatari*", sia l'art.4, relativo alle "*Funzioni delle Province*", contenevano la possibilità di un riconoscimento dell'abilitazione, senza sostenere l'esame, in favore della "*...guida turistica esperta in ambito ambientale escursionistico...*".

In sede di commento è stata quindi evidenziata l'anomalia di tale previsione, sulla scorta del rilievo che né la Legge Regionale né tantomeno il Regolamento, quali fonti normative subordinate, possano introdurre figure professionali turistiche non previste dalla normativa nazionale<sup>14</sup>. Ed infatti, come è emerso in sede di analisi della Legge Regionale n.13/2012 nel testo vigente, le uniche figure ivi previste sono la guida e l'accompagnatore

---

<sup>13</sup> Per il testo integrale di tale nota introduttiva e di commento è possibile consultare il seguente link: [http://www.webregioni.chiesacattolica.it/ci\\_reg\\_v3/allegati/529/Nota%20a%20Reg.Reg.%203%202012%20GuideTur.Abil.Trans..pdf](http://www.webregioni.chiesacattolica.it/ci_reg_v3/allegati/529/Nota%20a%20Reg.Reg.%203%202012%20GuideTur.Abil.Trans..pdf), pag. 6 e segg.

<sup>14</sup> Sul punto specifico si veda anche il numero 1.a della presente nota introduttiva e di approfondimento.

turistico<sup>15</sup>. Il testo, in sostanza, configurava una singolare fattispecie di autocertificazione di una figura/esperienza settoriale specifica, pur in mancanza di provvedimenti legislativi/amministrativi *ad hoc* che ne potessero costituire il fondamento.

L'intervento modificativo si è sostanziato nella soppressione dagli articoli 2 e 4, e pertanto dall'intero testo normativo, di ogni riferimento alla guida turistica esperta in ambito ambientale escursionistico.

Tale eliminazione non fuga, a parere di chi scrive, le perplessità sugli effetti spiegati dalla disciplina *medio tempore* vigente.

In particolare, poiché il Regolamento Regionale n.32 è entrato in vigore il 5 ottobre 2012 e l'intervento modificativo il 28 dicembre 2012, vi è stato un congruo lasso di tempo in cui i soggetti in grado di certificare tale specifica esperienza hanno potuto, sulla scorta di una disciplina efficace e vigente, presentare la relativa istanza.

Tuttavia, per effetto dell'intervento modificativo, la disciplina sulla scorta della quale le istanze devono essere valutate è diversa e, non prevedendo più la figura/specializzazione della guida turistica esperta in ambito ambientale escursionistico, deve condurre al rigetto delle stesse.

Tale variazione, in assenza di una prescrizione che espressamente preveda la sorte delle istanze già presentate, potrebbe dar luogo ad un contenzioso in materia.

---

<sup>15</sup> Sul punto specifico si vedano anche i numeri 1.c e 1.d della presente nota introduttiva e di approfondimento.

La terza modifica apportata all'art.4 consiste in una variazione del termine di 60 gg. entro il quale le Province devono procedere al rilascio dell'attestato di abilitazione non più decorrente, come nella originaria formulazione, dalla presentazione dell'istanza, bensì dalla data di scadenza del termine di presentazione della stessa, così come fissato nei relativi bandi. Tale variazione appare rispondente all'esigenza di creare una uniformità temporale nella valutazione di accoglimento/rigetto della totalità delle richieste presentate.

L'ultima variazione apportata all'articolo 4 attiene all'*iter* procedurale di esame delle istanze, attraverso l'espressa introduzione di una disposizione mutuata dall'art.2, comma 4 della Legge n.241/90, "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" che contempla la possibilità, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni, di sospendere l'istruttoria. Per effetto della modifica, infine, l'istruttoria troverà esito in un unico atto finale, affidato a ciascuna Provincia, di approvazione dell'elenco dei soggetti ai quali è stata riconosciuta l'abilitazione. Di converso, per coloro che non siano stati inseriti in tale elenco, sarà possibile effettuare l'accesso all'atto di diniego ed eventualmente esperire i rimedi di legge avverso tale rifiuto.

Avv. Giuseppe Del Prete